

Reato di tortura e pluralità delle condotte
(Cass. pen., Sez. V, 11 ottobre – 11 dicembre 2019, sent. n. 50208)

Ai fini della sussistenza del reato di tortura la locuzione "*mediante più condotte*" che figura all'art. 613-bis co. 1 c.p. deve essere interpretata come relativa non solo ad una pluralità di ordine temporale con episodi eventualmente reiterati nel tempo, bensì anche alla perpetrazione di più contegni violenti nello stesso contesto cronologico.

Pertanto, la commissione di una molteplicità di contegni ("*violenza o minacce gravi*"), pur posti in essere in unico contesto senza soluzione di continuità, vale ad integrare la condotta tipica descritta dalla norma incriminatrice *de qua*.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE GREGORIO Eduardo - Presidente -

Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere -

Dott. MICHELI Paolo - Consigliere -

Dott. CALASELICE Barbara - Consigliere -

Dott. BORRELLI Paola - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

S.A., nato a (OMISSIS);

L.G., nato a (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 14/05/2019 del TRIB. DEL RIESAME di TARANTO;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa BORRELLI PAOLA;

udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa LORI PERLA, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;

udito l'Avv. VITALE GAETANO, per S., che rinuncia al motivo di ricorso concernente le esigenze cautelari ed insiste per

l'accoglimento del primo motivo di ricorso;

udito l'Avv. PESARE FRANCESCO PIETRO PAOLO, per L., che rinuncia

al motivo di ricorso concernente le esigenze cautelari ed insiste per l'accoglimento del primo motivo di ricorso; preso atto che i difensori dichiarano che entrambi i ricorrenti sono attualmente sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

RITENUTO IN FATTO

1. Il provvedimento impugnato è stato pronunciato il 14 maggio 2019 dal Tribunale del riesame di Taranto ed ha confermato l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso ufficio giudiziario nei confronti di L.G. e S.A.. I due sono stati tratti in arresto, in esecuzione dell'ordinanza predetta, siccome gravemente indiziati dei reati di tortura e violazione di domicilio, entrambi aggravati (per il danneggiamento la misura non è stata applicata per difetto del massimo edittale), in concorso con altri sei soggetti contro i quali si procede separatamente siccome minorenni. All'udienza odierna, i difensori presenti, nel rinunciare ai motivi di ricorso concernenti le esigenze cautelari, hanno precisato che i due indagati sono oggi sottoposti agli arresti domiciliari.

I fatti - secondo l'assunto accusatorio validato dai giudici della cautela - riguardano le condotte violente, umilianti e vessatorie commesse da un gruppo di giovani, sia minorenni che maggiorenni, tra cui gli odierni indagati, ai danni di St.An., un soggetto sessantaseienne affetto da disturbi psichici; lo St. era stato fatto bersaglio - in più occasioni - di condotte di violenza fisica e morale, commesse facendo irruzione in gruppo, di notte, nella sua abitazione, percuotendolo anche con mazze, bastoni e scope e deridendolo, per poi riprendere i misfatti con i telefonini e diffondere i video via web. I fatti sempre secondo quanto ritenuto dei giudici della cautela - erano venuti alla luce nell'aprile scorso a seguito dell'intervento della Polizia allertata dai vicini di casa, che, dopo le iniziali resistenze della persona offesa, che rifiutava di aprire la porta per paura che si trattasse nuovamente dei suoi aggressori, l'aveva condotto in ospedale, dove era stata verificata la sua condizione fisica ed accertata la presenza di segni di traumi e di uno stato di disidratazione; i primi - come opinato dal Tribunale del riesame ricollegabili alle aggressioni subite per mano degli indagati, il secondo alla condizione di deprivazione in cui l'uomo viveva da giorni, privo di telefono fisso e cellulare con cui contattare l'esterno e costretto in casa nel più totale degrado sia personale che ambientale e senza approvvigionarsi di generi di prima necessità per la paura di imbattersi negli autori delle condotte ai suoi danni.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza entrambi gli indagati.

3. Il ricorso proposto nell'interesse di S.A. dall'avvocato Vitale Gaetano si compone di due motivi.

3.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 613-bis c.p. e vizio di motivazione.

3.1.1. Secondo il ricorrente, la corretta interpretazione del dato normativo imporrebbe che il fatto, per essere penalmente rilevante, non possa essere isolato, ma debba sostanziarsi in più condotte. L'episodio che vedeva coinvolto il ricorrente era unico e documentato in un video della durata di soli tredici secondi. Anche la fidanzata di S., D.F.D., aveva riferito agli inquirenti che il fidanzato le aveva confidato di un unico accesso presso l'abitazione dello St.; inoltre S. non faceva parte del gruppo dei cosiddetti "orfanelli", dove invece erano inseriti gli altri indagati che erano soliti commettere le scorribande notturne presso l'abitazione della vittima. Le contraddizioni tra le

dichiarazioni degli indagati su cui il Tribunale aveva fatto leva per sostenere la tesi che S. fosse andato a casa della vittima più di una volta non riguardavano, tuttavia, il numero degli accessi.

3.1.2. La parte ha altresì denunciato violazione di legge in ordine ai requisiti della "crudeltà" della condotta, delle "acute sofferenze" e del "verificabile trauma psichico" in capo alla persona offesa, che integrano la condotta di cui all'art. 613-bis c.p. Quanto alla "crudeltà", sostiene il ricorrente che nel caso in esame non vi sia stato alcun male aggiuntivo rispetto alle percosse tale da integrare la condizione predetta. Difetterebbero anche le "acute sofferenze" e il "verificabile trauma psichico"; quanto al primo aspetto, deporrebbero in senso favorevole al ricorrente la circostanza che i sanitari avevano diagnosticato allo St. delle mere ecchimosi agli arti inferiori, non riconducibili, oltre ogni ragionevole dubbio, alle percosse subite; con riferimento al "verificabile trauma psichico", il deficit mentale (disturbo cronico dell'umore a significativa incidenza funzionale) dal 2004 diagnosticato allo St., impedirebbe, così come sarebbe invece necessario, l'accertamento della riferibilità eziologica di tale condizione all'operato del ricorrente, mentre esso andrebbe riferito ai decenni di vessazioni che altri gli aveva inflitto, trattandosi di un "fenomeno" abitualmente oggetto di scherno in quel di (OMISSIS).

3.1.3. Il motivo di ricorso prosegue nel sostenere che non sussisterebbero neanche i requisiti della minorata difesa di cui aveva scritto il Tribunale del riesame, in quanto la vittima, sin dal 2012, aveva sporto diverse denunce per gli stessi fatti per i quali oggi si procede, richiedendo l'intervento delle forze dell'ordine.

3.1.4. Il ricorrente contesta altresì che si sia ritenuto sussistente il requisito del "trattamento inumano e degradante" pure richiesto dalla norma incriminatrice e conclude censurando il Tribunale del riesame anche quanto all'adozione di un modello valutativo che non richieda l'applicazione, in sede cautelare, del disposto di cui all'art. 192 c.p.p., comma 2.

3.2. Il secondo motivo di ricorso investe il profilo delle esigenze cautelari, assumendo violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla scelta della custodia cautelare in carcere con riferimento al pericolo di inquinamento probatorio. In particolare S. non aveva tenuto alcun comportamento concreto da cui desumere il pericolo di inquinamento probatorio ed il provvedimento difetterebbe di motivazione anche quanto alla scelta della misura estrema.

4. S. ha proposto ricorso anche a mezzo dell'avvocato Bullo Lorenzo Luigi.

L'impugnativa lamenta omessa motivazione ed errata valutazione di alcuni atti investigativi che indica. A seguire, dopo una premessa sui connotati del vizio di motivazione deducibili nel giudizio di cassazione e sul reato di tortura, rimarca la circostanza che S. avesse partecipato a un solo episodio, in cui era stato immortalato solo per pochi secondi, mentre brandiva in aria il manico di una paletta di plastica, circostanza ignorata dal Tribunale del riesame. Il ricorso si conclude con una doglianza in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari in capo al ricorrente.

5. Il ricorso dell'Avvocato Pesare Francesco Pietro Paolo nell'interesse di L.G. si compone di due motivi.

5.1. Il Tribunale si sostiene nel primo, lungo motivo di ricorso sarebbe incorso in violazione di legge e vizio di motivazione allorchè non aveva valorizzato la condotta collaborativa del ricorrente che, sia nelle sommarie informazioni testimoniali del 9 aprile 2019 che nell'interrogatorio di garanzia, aveva tenuto un atteggiamento di ampia apertura, ammettendo anche addebiti che non gli erano contestati. Aveva errato il Collegio tarantino anche nel ritenere che l'ammissione degli addebiti fosse

una condotta scontata in ragione degli elementi indiziari che già convergevano contro il ricorrente, dal momento che le accuse provenienti da D.F.D., che lo aveva individuato nelle immagini, erano del 27 aprile 2019, quindi successive alla prima confessione resa.

5.1.1. A seguire il ricorrente contesta che, nella condotta accertata, siano rinvenibili i concetti di violenza e crudeltà richiesti dalla norma di riferimento sulla tortura, anche comparando quanto accaduto allo St. con i fatti alla base di una pronuncia della Corte di cassazione sul tema. Non vi sarebbe quel *quid pluris* riconducibile al concetto di crudeltà richiesto per giustificare l'aggravamento sanzionatorio del reato di cui all'art. 613-bis c.p. rispetto alle condotte, riconducibili ad altre fattispecie di reato, commesse nell'occasione. Non vi sarebbe - aggiunge il ricorrente - crudeltà perchè le condotte erano state compiute per divertimento ovvero per farsi accettare dal gruppo.

5.1.2. Quanto alle "acute sofferenze fisiche" della vittima, i giudici tarantini - adduce il ricorrente - avevano erroneamente interpretato le emergenze investigative, sbagliando nel ritenere che quanto accaduto allo St. potesse essere riconducibile alle conseguenze di cui alla norma punitiva, che presuppongono un dolore particolarmente intenso. A sostegno della doglianza, il ricorrente cita dei passaggi della documentazione medica concernente le cure praticate alla persona offesa.

5.1.3. Altra argomentazione del ricorso concerne il nesso eziologico tra le lesioni refertate al pronto soccorso e la condotta del ricorrente, che al più si fermava al 14 marzo 2019, tenendo conto che la persona offesa aveva subito ripetutamente e da vari soggetti condotte maltrattanti. A tale riflessione la parte collega quella della riferibilità dei fatti a persone diverse che non si conoscevano tra loro e che si sono susseguite negli anni nel maltrattare la vittima, condotte rispetto alle quali non può essere integrato il concorso di persone nel reato, che presuppone la conoscenza di ciascuno del contributo altrui.

5.1.4. Quanto al "verificabile trauma psichico", in cui pure deve sostanziarsi l'evento del reato, il Tribunale del riesame aveva trascurato di considerare che esso doveva essere verificabile e non presunto e non identificarsi, così come aveva invece fatto il Tribunale tarantino, con uno stato psicologico della vittima;

al più aggiunge il ricorrente la condotta del L. lo avrebbe solamente accentuato. Non era poi possibile che la condotta del ricorrente avesse determinato la vittima a non uscire di casa, perchè ciò sarebbe accaduto per ben ventuno giorni, dal 14 marzo al 6 aprile 2019.

5.1.5. Anche in questo ricorso si insiste nell'escludere che la vittima si trovasse in una condizione di minorata difesa e il ricorrente contesta il parallelismo proposto dal Tribunale con i parametri applicativi della circostanza aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 5).

5.1.6. Il ricorrente, infine, contesta che le condotte attribuite al suo assistito possano avere integrato un trattamento inumano e degradante.

5.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al profilo delle esigenze cautelari, in particolare allorchè il Tribunale aveva valutato negativamente la personalità dell'indagato, offrendo una motivazione non convincente perchè mai il ricorrente aveva riferito di aver commesso il fatto per farsi accettare dal gruppo. I giudici del riesame, accanto all'esigenza di cautela probatoria, avrebbero dovuto individuare le esigenze probatorie raggiunte le quali il pericolo di inquinamento sarebbe venuto meno e non già focalizzare l'attenzione sulla sola condotta dell'indagato che, dal canto suo, aveva tenuto un atteggiamento collaborativo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi di entrambi gli indagati sono inammissibili.

Prima di passare al vaglio dei motivi di ricorso, è opportuno fare alcune brevi premesse generali, al fine di non appesantire le riflessioni concernenti le singole doglianze dei ricorrenti.

1.1. Il delitto di tortura - su cui si concentrano le censure degli indagati - è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla L. 14 luglio 2017, n. 110, che ha dato attuazione alla Convenzione contro la tortura, approvata dall'Assemblea generale dell'ONU il 10 dicembre 1984 e ratificata dall'Italia con L. 3 novembre 1988, n. 498. Giova rappresentare che il divieto di tortura è previsto altresì tra le altre fonti - dall'art. 3 Convenzione EDU e dall'art. 7 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, aperto alla firma il 19 dicembre 1966 e ratificato dall'Italia con L. 25 ottobre 1977, n. 881, al quale si collega la Dichiarazione ONU sulla protezione di tutte le persone sottoposte a forme di tortura e altre pene o trattamenti inumani, crudeli o degradanti adottata dall'Assemblea generale il 9 dicembre 1975, cui è seguita la Convenzione ONU di cui sopra. Successivamente va ricordata l'adozione della Convenzione Europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 26 novembre 1987, ratificata dall'Italia con L. 2 gennaio 1989, n. 7 (entrata in vigore in Italia il 1 aprile 1989) e le sue integrazioni.

Secondo i primi commentatori, l'iter parlamentare che ha condotto all'approvazione della L. 110 del 2017 ha subito una brusca accelerazione a seguito della sentenza Bartesaghi, Gallo e altri c. Italia, resa dalla Corte EDU il 22 giugno 2017 concernente i noti fatti verificatisi durante il G8 di Genova del 2001 (sui quali si è pronunciata questa Corte, cfr. Sez. 5, n. 38085 del 5 luglio 2012), che ha ribadito il principio di diritto già affermato nella causa Cestaro c. Italia del 7 aprile 2014, sempre concernente i medesimi fatti; nelle pronunzie suddette, la Corte EDU, nel vagliare il grado di tutela assicurato dal nostro ordinamento ai diritti delle vittime delle violenze perpetrate all'interno della scuola Diaz, riconducendo quelle condotte alla nozione di tortura, aveva stigmatizzato la mancanza, nel nostro sistema penale, di una disposizione che la punisse.

La norma di nuovo conio prevede un reato comune contemplando l'eventualità che esso sia commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio come circostanza aggravante e di evento (costituito dalle acute sofferenze fisiche o, in via alternativa, da un verificabile trauma psichico provocato alla vittima), caratterizzato da dolo generico e dalla descrizione delle modalità della condotta ("con violenze o minacce gravi ovvero agendo con crudeltà"). Il reato si configura se la vittima è un soggetto privato della libertà personale o affidato alla custodia, potestà, vigilanza, controllo cura o assistenza dell'autore del fatto ovvero se la persona offesa si trovi in condizioni di minorata difesa e la condotta è integrata se è commessa mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.

La nuova figura di reato - come è evidente - prevede una ricchezza di elementi descrittivi che ne delineano la struttura, la ricorrenza dei quali - o almeno di quasi tutti è stata affrontata nei ricorsi e su cui, se ed allorquando la formulazione di questi ultimi lo richiederà, ci si soffermerà nel prosieguo.

1.2. Altra premessa che è opportuno svolgere ora per non appesantire il discorso successivo è legata alle regole di giudizio che il Collegio reputa debbano guidare la delibazione circa le doglianze dei ricorrenti.

1.2.1. In primo luogo, va ricordato che l'orientamento consolidato di questa Corte in tema di misure cautelari personali - da cui il Collegio ritiene di non discostarsi - reputa ammissibile il ricorso per cassazione soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 27062801; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, Di Iasi, Rv. 269884-01; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178-01; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997-01), spettando, al più, al giudice di legittimità la verifica dell'adeguatezza della motivazione sugli elementi indiziari operata dal giudice di merito e della congruenza di essa ai parametri della logica, da condursi sempre entro i limiti che caratterizzano la peculiare natura del giudizio di cassazione (Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828-01; Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460-01; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012 - 01).

1.2.2. In secondo luogo, giova precisare che anche per le impugnative in materia cautelare vale il dovere di specificità, secondo cui - come ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268823 - i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. Ne consegue che il Collegio dovrà valutare non solo la specificità intrinseca delle censure, ma anche il grado di puntualità delle medesime rispetto agli snodi logico-giuridici della decisione, escludendo l'ammissibilità di quelle prive di una specifica direzione critica.

2. Venendo ora al ricorso dell'Avv. Vitale per S.A., giova precisare che esso seguirà, per ordine argomentativo, la suddivisione delle doglianze così come si legge nell'impugnativa. Va altresì ricordato che, alla luce dell'odierna rinuncia dell'Avv. Vitale al motivo di ricorso che concerne le esigenze cautelari, l'esame delle censure riguarderà solo il profilo della gravità indiziaria.

2.1. Circa il primo dei segmenti del motivo di ricorso - laddove la parte contesta la sussistenza della condizione delle "più condotte" prevista per l'integrazione della fattispecie di tortura - il Collegio osserva che il ricorso è, in parte qua, del tutto privo di confronto con l'ampia argomentazione sia in fatto che in diritto del Tribunale del riesame.

Quanto alla prima, il Collegio tarantino ha debitamente evidenziato da quali dati indiziari avesse tratto la ragionevole convinzione che S. non si fosse recato solo una volta a casa della vittima (la disinvoltura manifestata nel fare ingresso nell'abitazione e nel colpire per primo la persona offesa, le contraddizioni tra le sue dichiarazioni e quelle di L., le dichiarazioni del minore R.) che, nel presente giudizio cautelare, possono ragionevolmente far ritenere che vi siano stati più accessi. Quanto, in particolare, alla questione delle contraddizioni tra le dichiarazioni degli indagati, il ricorrente mostra di non aver colto il senso del ragionamento che il Tribunale del riesame ha esibito a pag. 8, laddove quest'ultimo non ha mai affermato che dette contraddizioni vertessero sul numero degli accessi di S. a casa St.; al contrario i giudici della cautela hanno sostenuto che le incongruenze su elementi narrativi non rilevanti in senso difensivo (quindi non dettate da esigenze autoprotettive dei dichiaranti) lasciavano pensare che esse fossero spontanee e derivassero dal fatto che S. si era recato più di una volta sul luogo teatro dei fatti, dovendosi quindi ritenere che le contraddizioni fossero frutto dalla sovrapposizione del ricordo di più accessi.

Il ricorso è poi del tutto privo di confronto con la condivisibile ricostruzione giuridica operata dal Tribunale del riesame circa la non necessità che, ai fini dell'integrazione del reato di tortura, sia necessaria la reiterazione nel tempo delle condotte (escludendo, dunque, la natura abituale del reato).

Il Collegio ritiene, infatti, che la locuzione "mediante più condotte" che si legge nell'art. 613-bis c.p., comma 1 sia stata correttamente interpretata dai Giudici del riesame come relativa non già solo ad una pluralità di ordine temporale con episodi eventualmente reiterati nel tempo, ma anche alla perpetrazione di più contegni violenti nello stesso contesto cronologico, contegni nel concreto attribuiti allo S. sulla base della visione del video acquisito agli atti.

Ebbene, non può non rilevarsi come tale argomentazione, oltre a non essere stata affatto affrontata dal ricorrente, sia anche quella che risponde alla lettura più corretta della norma. Convince, invero, la ricostruzione anche sistematica svolta dal Tribunale del riesame allorchè ha circoscritto la valenza semantica del plurale ("più condotte"), operando una comparazione con la fattispecie di cui all'art. 612-bis c.p., laddove la necessità di una reiterazione nel senso anche della riproduzione dei comportamenti persecutori in successivi contesti temporali è stata espressamente prevista dal legislatore, che ha, appunto, fatto riferimento alla nozione di "condotte reiterate". D'altra parte l'efficacia repressiva della previsione normativa di nuova introduzione sarebbe irragionevolmente depotenziata laddove si accedesse ad un'interpretazione della disposizione che ne circoscriva l'applicazione ai casi di reiterazione differita nel tempo delle condotte, perchè tanto lascerebbe prive di tutela delle situazioni ben possibili nella pratica in cui la tortura venga posta in essere, con le conseguenze sulla persona offesa che pure il legislatore ha previsto, in un unico contesto temporale. In questo senso è altresì apprezzabile la riflessione del Tribunale del riesame allorchè ha contestualizzato le ragioni all'origine dell'accelerazione dell'introduzione della disposizione nel nostro ordinamento, che l'esegesi auspicata dal ricorrente finirebbe per tradire. Ed invero, se, come accennato in premessa, l'adeguamento agli obblighi internazionali che la L. 14 luglio 2017, n. 110 (che ha introdotto nel nostro ordinamento l'art. 613-bis c.p.) concretizza è indubbiamente frutto dello stimolo che il nostro legislatore ha ricevuto dalle condanne della Corte EDU in ordine ai noti fatti di Genova (sentenza Cestaro c. Italia del 7.7.2015, ma anche Bartesaghi, Gallo e altri c. Italia, del 22.6.2017, quanto alle pronunzie che hanno preceduto l'entrata in vigore della novella), la lettura della disposizione che ne fa la parte impugnante determinerebbe il paradosso di impedire la riferibilità della norma a quanto verificatosi nella scuola Diaz, laddove non vi è stata la reiterazione, diluita nel tempo, delle condotte; ciò implicherebbe - aggiunge il Collegio - l'adozione di una prospettiva indubbiamente distonica rispetto a quella seguita dalla Corte EDU laddove ha ricondotto quei fatti alla nozione di tortura di cui all'art. 3 della CEDU, dando così luogo ad una lettura non convenzionalmente orientata della disposizione di nuovo conio.

Si può dunque concludere, sul punto, affermando che, a fronte delle acute argomentazioni, sia in fatto che in diritto, del Tribunale del riesame, il ricorrente non ha opposto altro che una generica critica, il che denuncia un'impostazione aspecifica contraria ai già ricordati insegnamenti di questa Corte, da ultima ribaditi da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823.

2.2. Il secondo segmento del primo motivo di ricorso focalizza le critiche sul riconoscimento della connotazione modale della condotta della "crudeltà", nonchè sul tema degli eventi alternativi pure richiesti, quello delle "acute sofferenze fisiche" e quello del "verificabile trauma psichico".

2.2.1. Quanto alla "crudeltà", sostiene il ricorrente che nel caso in esame non vi sia stato alcun male aggiuntivo portato ad St.An. rispetto alle percosse tale da integrare la condizione predetta.

Ebbene, il Tribunale del riesame, richiamando e facendo proprio un tratto del decreto di fermo del pubblico ministero, ha valorizzato contra reum la spietatezza manifestata dagli autori del fatto in essi ricompreso il ricorrente allorchè hanno aggredito con corpi contundenti la persona offesa nel contempo schernendola e manifestando un compiaciuto divertimento rispetto al terrore ed alle sofferenze volutamente provocate. Già solo questa considerazione pone in luce come il ricorrente non abbia colto il fuoco del ragionamento giustificativo sul punto, avendo concentrato la propria attenzione esclusivamente sulle condotte violative dell'integrità fisica del soggetto passivo, trascurando il quid pluris costituito dalla ricerca, da parte degli indagati, delle sofferenze della vittima come di un risultato foriero di generare un soddisfacimento di un istinto sadico che merita la connotazione di cui si discute. L'impostazione del Tribunale è, d'altra parte in linea con gli insegnamenti delle Sezioni Unite di questa Corte sulla crudeltà quale connotazione modale della condotta rilevante ex art. 61 c.p., comma 1, n. 4), che devono costituire - a giudizio del Collegio - una guida ineludibile per l'interprete della disposizione di nuovo conio, laddove quest'ultima utilizza un concetto già noto al nostro sistema penale (Sez. U, n. 40516 del 23/06/2016. Del Vecchio, Rv. 267629 - 01). Ebbene, l'esegesi delle Sezioni Unite ha chiarito che la crudeltà si concretizza in presenza di una condotta eccedente rispetto alla normalità causale, che determina sofferenze aggiuntive ed esprime un atteggiamento interiore specialmente riprovevole. Calato questo concetto nel caso di specie, le circostanze ben evidenziate dal Tribunale l'irruzione, anche ripetuta, nell'abitazione della persona offesa in tempo di notte, l'aggressione corale di una vittima inerme, l'utilizzo di corpi contundenti, le urla di scherno rivoltegli ed anche la necessità sentita di immortalare il terrore che il povero St. manifestava - costituiscono degli indicatori del fatto che l'aggressione costituiva non già un episodio fine a se stesso in cui si ricercava solo di attentare all'integrità fisica del soggetto passivo secondo un percorso di "normalità causale", ma un momento attraverso il quale gli agenti perseguivano una propria forma di soddisfazione legata alla capacità di generare le sofferenze altrui e di condividere con altri tale capacità.

2.2.2. Prima di passare oltre il tema delle connotazioni modali della condotta del reo, va del pari rimarcato un altro profilo che destina il ricorso all'inammissibilità, vale a dire la sua aspecificità rispetto al parametro, stabilito in via alternativa dal legislatore rispetto all'anzidetta crudeltà (e, quindi, idoneo a costituire un'autonoma ratio decidendi quanto alla ricorrenza del *modus operandi* richiesto dal legislatore), delle "violenze o minacce gravi", su cui il Tribunale del riesame si è intrattenuto (pagg. 10 e 11) - riconducendo a tali nozioni le condotte perpetrate ai danni dello St. - e con il quale il ricorrente ha invece mancato di confrontarsi.

2.2.3. Ritornando agli aspetti che, invece, l'impugnante ha affrontato, il ricorso mostra i suoi limiti anche quando contesta la sussistenza degli eventi, anch'essi alternativi, del reato, costituiti dalle "acute sofferenze fisiche" provocate alla vittima o dal "verificabile trauma psichico".

Quanto alle prime, il difetto di impostazione del ricorrente si apprezza fin da subito quando evoca un concetto, quello dell'oltre ogni ragionevole dubbio, che non si attaglia allo scrutinio di questa Corte, a fortiori laddove ci si trovi in sede cautelare. In linea con la giurisprudenza di questa Corte, va ricordato, infatti, che la regola dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" di cui all'art. 533 c.p.p., comma 1 invocata dal ricorrente non è norma che possa essere adoperata quale parametro di violazione di

legge, laddove si finirebbe per censurare, in tal modo, la motivazione al di là dei casi di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), richiedendo così al giudice di legittimità un'autonoma valutazione delle fonti di prova che esula dai suoi poteri (Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli, Rv. 264174); come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il parametro di valutazione di cui all'art. 533 c.p.p. ha ampi margini di operatività solo nella fase di merito, quando può essere proposta una ricostruzione alternativa, mentre in sede di legittimità tale regola rileva solo allorchè la sua inosservanza si traduca in una manifesta illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso e altri, Rv. 270108), vizio che non caratterizza il provvedimento impugnato.

Chiaramente, come accennato, tale impostazione vale a maggior ragione quando la Corte sia chiamata alla valutazione di legittimità in punto non già di condanna, ma di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Ebbene, fatta questa precisazione, il Collegio osserva che, a dispetto di quanto reputato dal ricorrente, il Tribunale del riesame, non è incorso in alcuna violazione di legge quando ha vagliato la sussistenza di detti eventi.

Il tema dell'eziologia delle lesioni, affrontato dal ricorrente, richiede una puntualizzazione, laddove l'art. 613-bis c.p., comma 1 parla non già di queste ultime, ma delle "acute sofferenze fisiche" provocate alla vittima. La riprova della non coincidenza tra tale concetto e quello delle lesioni, la cui presenza, quindi, non è essenziale per la configurazione della fattispecie, deriva, in primo luogo, dal dato testuale, giacchè la circostanza che la vittima abbia riportato lesioni è solo elemento circostanziale, come si legge nel comma 4; d'altra parte, se la condizione per la punizione del reato di tortura fosse quella dell'evidenza delle conseguenze fisiche sul corpo della vittima, resterebbero fuori dalla tutela penale tutte quelle condotte foriere di sofferenze fisiche acute, ma che non lasciano segni sul corpo di chi le subisce. Così circoscritta l'incidenza dell'esistenza di lesioni vere e proprie rispetto alla configurabilità della fattispecie, va, ad ogni buon conto, rimarcato che il Tribunale ha valorizzato i dati emersi dal ricovero di St. all'ospedale (peraltro in parte trascurati dal ricorrente) quali tasselli, in un quadro complessivo costituito anche e soprattutto dalla documentazione video delle violenze, che corroborava l'idea che le condotte degli indagati avessero provocato alla persona offesa le conseguenze in termini di patimento fisico richieste dal legislatore della novella; in questo quadro, il Tribunale non ha mancato di evidenziare sia la natura delle lesioni apprezzate dai medici che la coerenza temporale con le condotte che le avrebbero provocate. Indulgere, come ha fatto il ricorrente, sulla connessione causale tra le condotte del ricorrente (e dei suoi complici) e il dato clinico riscontrato, evidenzia, dunque, una cattiva impostazione dell'impugnativa che, da una parte, tradisce una visione parcellizzata delle fonti di prova e, dall'altra, muove una critica aspecifica al tessuto argomentativo della decisione avversata; a voler tacer del fatto che la revisione critica che la parte auspica presupporrebbe un giudizio di fatto circa l'eziologia delle lesioni che è fuori dai rigidi limiti dello scrutinio di legittimità.

2.2.4. In ordine al "verificabile trauma psichico" il ricorso è del tutto fuori traiettoria.

Il Tribunale ha, infatti, posto l'accento, quale evento del reato, sul trauma psichico come percepibile dalle riprese video - che avevano immortalato il volto terrorizzato e disorientato di St. mentre veniva malmenato e si vedeva distruggere la casa e sulla condizione in cui i poliziotti lo trovarono ad aprile, quando temeva di aprire anche a loro ed era da giorni rintanato in casa, senza potersi procurare generi di prima necessità, per paura di uscire di casa ed imbattersi nei suoi aguzzini.

Il ricorrente, dal canto suo, adotta una prospettiva del tutto distonica rispetto alla decisione che avversa, occupandosi della connessione eziologica della sua condotta e di quella dei concorrenti rispetto alla patologia psichica da cui St. era affetto da anni, ricollegandone la genesi alla stratificazione delle molestie che il poveretto aveva subito negli anni da soggetti diversi.

In altri termini, la critica del ricorrente muove dal presupposto che il "verificabile trauma psichico" debba identificarsi nella patologia mentale da cui la vittima era già affetta, trascurando di cogliere che il Tribunale tarantino l'aveva, invece, individuata nel trauma immediatamente conseguente alle condotte subite per mano anche del ricorrente.

Ebbene, tale difetto di corrispondenza tra l'argomentazione utilizzata dalla parte e quella che detta proposizione intenderebbe avversare segna la sorte anche della censura in discorso.

2.3. Il ricorso è destinato ad una pronuncia di inammissibilità anche per quanto concerne il tema della minorata difesa, laddove si apprezza ancor di più la mancanza di confronto dell'impugnativa rispetto alla decisione avversata.

L'impugnante, invero, assume l'inesistenza della predetta condizione, in quanto la vittima aveva, sin dal 2012, sporto denuncia per fatti analoghi e pretenderebbe, con questo dato, di denunciare la violazione di legge del Tribunale del riesame circa i requisiti della fattispecie, senza avvedersi che il Collegio della cautela ha utilizzato ben altre argomentazioni per sostenere il tema in discussione e che ha altresì motivatamente disatteso la rilevanza pro reo delle precedenti denunce sporte.

Ed invero, nel provvedimento impugnato il redattore ha indugiato su diversi temi, per validare l'idea che la persona offesa si trovasse nella condizione di vulnerabilità richiesta dal legislatore: è così che il Tribunale ha rievocato il disturbo psichico da cui St. è affetto fin dal 2004, le condizioni logistiche, che lo vedevano abitare da solo, in una condizione di degrado, tra oggetti accatastati alla rinfusa, senza un telefono fisso nè un cellulare con i quali chiedere aiuto; il Collegio tarantino ha altresì valorizzato l'ora notturna e l'essere quella una zona in quel frangente deserta quali condizioni che avevano agevolato l'opera degli aguzzini, evidenziando come i vicini di casa fossero intervenuti solo nell'ultimo periodo.

Ebbene, non solo il ricorso manca di avversare l'intero costrutto dei giudici della cautela, limitandosi ad esaltare, quali indicatori di una potenziale reattività della vittima, le denunce pregresse; ma si trova anche a fronteggiare una motivazione che, nel valorizzare sia condizioni personali che ambientali quali evenienze che avevano facilitato l'agire degli autori del fatto, si pone in linea con quanto la giurisprudenza di questa Corte ha sancito a proposito della minorata difesa quale circostanza aggravante di cui all'art. 61 c.p., comma 1, n. 5). Tale esegesi - secondo il Collegio - può fungere da utile viatico nell'interpretazione della novella in quanto esalta in malam partem il complesso delle condizioni oggettive e soggettive che rendono il soggetto passivo maggiormente vulnerabile, favorendo la signoria o comunque il controllo dell'autore del fatto sulla persona offesa - con corrispondente soggezione di quest'ultima nel momento in cui viene portata l'azione, agevolando il depotenziamento se non l'annullamento delle sue capacità di reazione, connotati che caratterizzano i rapporti carnefice-vittima rispetto alla tortura. Orbene, il Tribunale del riesame, valorizzando le condizioni personali della vittima (la patologia psichica dello St.) e le situazioni logistiche e temporali di cui l'indagato ha approfittato (il contesto abitativo, l'impossibilità di chiedere aiuto attraverso un telefono, il tempo di notte e l'isolamento della zona ove l'abitazione era ubicata) che impedivano o, comunque, ostacolavano la difesa della vittima, ha fatto corretta

applicazione di tale esegesi (sul tema della minorata difesa, ex multis, Sez. 1, n. 50699 del 18/05/2017, B., Rv. 271592; Sez. 4, n. 53570 del 05/10/2017, Torre e altro, Rv. 271259; Sez. 4, n. 53343 del 30/11/2016, Mihai, Rv. 268697; Sez. 5, n. 32244 del 26/01/2015, Halilovic, Rv. 265300; Sez. 5, n. 7433 del 13/01/2011, Santamaria e altri, Rv. 249603).

Peraltro - a smentire la rilevanza della pregressa presentazione di denunce per fatti subiti in passato - giova osservare che l'esistenza delle condizioni "facilitatrici" per il riconoscimento della condizione di minorata difesa va valutata non già rispetto a reazioni successive, ma avuto riguardo alle oggettive possibilità di contrasto dell'azione del reo nel momento in cui essa viene perpetrata.

2.4. Quanto, infine, al "trattamento inumano e degradante" quale condizione ulteriore per la punibilità del reato in alternativa alle "più condotte", di cui si è già detto il ricorso appare manifestamente infondato.

Invero, se il concetto, noto alla legislazione ed alla giurisprudenza convenzionale, pare riferibile a comportamenti che inducano nella vittima sofferenze di minore intensità di quelle legate al concetto di tortura, il Tribunale del riesame non è incorso in alcuna violazione di legge quando ha valorizzato in malam partem che St.An. era braccato in casa dai suoi assalitori, percosso, insultato, dileggiato e che il tutto, ad accrescerne il grado di afflittività della dignità della persona, era poi oggetto di ripresa video e di diffusione sul web. D'altra parte, se l'ordinanza impugnata resiste alle critiche del ricorrente che attaccano la più grave caratterizzazione della condotta come tortura, è evidente che queste ultime non potrebbero avere alcuna incidenza sulla tenuta dell'ordinanza avversata laddove si riferiscono al concetto in esame, che attiene a condotte caratterizzate da un più moderata carica etero offensiva.

2.5. Sul criterio di giudizio che, secondo il ricorrente, il Tribunale del riesame avrebbe dovuto adottare - reputando applicabile in sede cautelare la regola di cui all'art. 192 c.p.p., comma 2, - il ricorso è generico perchè, oltre ad enunciare l'esegesi auspicata, non la collega a specifiche proposizioni del provvedimento impugnato.

2.6. Quanto al profilo delle esigenze cautelari, come sopra preannunziato, la rinuncia dell'Avv. Vitale al relativo motivo di ricorso, impone di dichiararlo inammissibile.

3. Il ricorso dell'Avv. Bullo per S. è del pari inammissibile.

L'impugnativa, invero, si risolve, in parte, in una carrellata di principi circa i limiti del giudizio di legittimità e di riflessioni quanto alla norma sulla tortura, oltre che su passaggi rievocativi delle argomentazioni spese nel giudizio ex art. 309 c.p.p., senza tuttavia alcun affiato critico specifico rispetto al provvedimento impugnato. Quando, poi, l'impugnativa si dirige verso la decisione del Tribunale tarantino, essa sconta un marcato difetto di specificità (contravvenendo ai principi enunciati nella premessa della motivazione), laddove pare ignorare che il Tribunale del riesame aveva offerto ampia motivazione circa la frequenza della partecipazione di S. agli assalti e che aveva altresì giustificato, anche a voler circoscrivere la sua presenza a casa St. al solo fatto del 14 marzo 2019, il giudizio di gravità indiziaria. Il ricorrente, di contro, adotta un'impostazione assertiva e soggettivamente orientata, che pare perseguire una propria tesi, senza tuttavia avversare quella dell'ordinanza sub iudice.

Il ricorso è altresì inammissibile per quanto concerne il profilo delle esigenze cautelari, mancando di confronto con le argomentazioni che il Tribunale del riesame ha posto a base del proprio ragionamento circa la necessità di sottoporre l'indagato a misura cautelare, dal momento che esso si

limita ad opporre, a quelle dei giudici della cautela, rimaste sostanzialmente non contestate, considerazioni che attengono all'estraneità dello S. al gruppo degli "orfanelli", all'unicità della sua partecipazione, alla condotta collaborativa tenuta ed al contesto familiare di riferimento; ciò senza tuttavia formulare critiche puntuali alle argomentazioni che i giudici tarantini hanno sviluppato per spiegare perchè fosse necessario un vincolo cautelare.

4. Anche il ricorso dell'Avv. Pesare per L. è inammissibile; come per il ricorso dell'Avv. Vitale per S., va anticipato che il motivo concernente le esigenze cautelari - e quindi anche la parte iniziale del primo motivo di ricorso, che indugia sulla rilevanza in bonam partem della collaborazione prestata dal L. alle indagini - è inammissibile per sopravvenuta rinuncia.

4.1. Orbene, venendo al profilo della gravità indiziaria, si osserva quanto segue.

4.1.1. Occorre in primis opporre alle doglianze del ricorrente un giudizio di aspecificità quando, nell'affrontare i requisiti modali della condotta, contesta, nella sostanza, una sola delle rationes decidendi del provvedimento impugnato, vale a dire la connotazione della "crudeltà", mentre, quanto al profilo alternativo, quello delle "violenze o minacce gravi", il ricorrente non si spinge oltre una sorta di riepilogo delle argomentazioni del Tribunale.

4.1.2. In ordine al requisito della "crudeltà", vanno poi richiamate le medesime considerazioni già svolte quanto al ricorso dell'Avv. Vitale (cfr. supra, p. 2.2.1.) per S., laddove sono state reputate corrette in diritto le argomentazioni del Tribunale che hanno esaltato le modalità attuative del delitto come indicative della volontaria e perseguita inflizione di un carico di sofferenze alla vittima certamente esuberante rispetto a quanto necessario per provocargli conseguenze fisiche e teso, come evincibile anche dalla circostanza che i pestaggi venivano filmati, a consentire agli autori del fatto di trarre soddisfazione anche successivamente dal comportamento imposto alla vittima e dalle vessazioni inflittele. In questa sede queste considerazioni non possono che essere ribadite, aggiungendo il rilievo necessario laddove è qui denunciato anche il vizio di motivazione che l'incedere argomentativo dei giudici tarantini sul punto è privo di tratti di manifesta illogicità, peraltro neanche espressamente e specificamente denunciati dal ricorrente.

4.1.3. Circa la doglianza che attiene alle "acute sofferenze fisiche", il Collegio osserva che si tratta di un tema che è stato debitamente affrontato dal Tribunale del riesame, che ha collegato alla prova documentale dei video ed alle aggressioni così come immortalate le conseguenze fisiche diagnosticate a distanza di giorni, per argomentare che fosse stato inflitto al povero St. un carico di sofferenza definibile come "grave". Ciò conduce a ritenere che l'ordito giustificativo del Tribunale del riesame sul punto sia senz'altro completo e che quella che il ricorrente propone sia una lettura alternativa degli atti di causa che non può trovare spazio nel giudizio di legittimità, a fortiori laddove si tratta di valutare la tenuta giuridica e argomentativa della deliberazione del Tribunale sulla gravità indiziaria e non un giudizio di colpevolezza. Nè la parte può invocare, nell'odierno giudizio di legittimità, una rilettura della documentazione medica per auspicare conclusioni diverse, in termini di eziologia di esse, rispetto al Tribunale tarantino, in quanto vi sarebbero di ostacolo svariate considerazioni.

In primo luogo, si trascenderebbe nel merito della regiudicanda, forzando i rigidi limiti dello scrutinio di questa Corte, che non può rivalutare i fatti storici accertati dal Giudice di merito e resi con congrua motivazione. Come autorevolmente sancito da Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944, infatti, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della

decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (ex multis, anche Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

In secondo luogo, si valorizzerebbe il tema delle lesioni che come ben ritenuto dal Tribunale del riesame e come già osservato a proposito della posizione di S. (cfr., supra, p. 2.2.3.) - non integrano un elemento costitutivo del reato e dalla cui consistenza e collegamento causale con le condotte del reo si prescinde per ritenere integrata la fattispecie ex art. 613-bis c.p., essendo altro il profilo delle 'acute sofferenze fisiche'.

In terzo luogo, si tralascerebbe la ricostruzione di insieme compiuta dai giudici della cautela che hanno associato alle immagini video dei pestaggi i dati clinici rilevati, a prescindere dal grado di sicurezza ostentato dai medici (cfr., supra, p. 2.2.3.).

Infine, perchè ci si incamminerebbe in un percorso ricostruttivo a ritroso del tutto congetturale quanto alla causazione remota della condizione della persona offesa, a dispetto di un coacervo di dati oggettivi, eloquenti e recenti circa le condotte perpetrate ai suoi danni e la genesi della condizione fisica in cui la medesima è stata ritrovata.

4.1.4. Richiamate, quanto al tema del "verificabile trauma psichico" le considerazioni già svolte in risposta al ricorso dell'Avv. Vitale per S. (cfr., supra, p. 2.2.4.), il Collegio reputa ineccepibile il percorso logico del Tribunale del riesame che ha valorizzato una congerie di dati che lo hanno indotto a ritenere integrato tale evento del reato. Quella che il ricorrente oppone sul punto rimarcando il tempo trascorso tra l'aggressione del 14 marzo 2019 e la data del controllo da parte delle forze dell'ordine - è una circostanza di fatto che non inficia il ragionamento dei giudici tarantini; così come l'argomentazione sulla possibilità che la condotta rectius, le condotte del L. avesse solo accentuato il trauma già generato dalla sovrapposizione di aggressioni perpetrate da soggetti diversi, postula, in effetti, un giudizio di fatto dal carattere marcatamente congetturale, oltre a trascurare la disciplina della concause di cui all'art. 41 c.p..

4.1.5. Allorchè il ricorso passa ad avversare l'ordito argomentativo del Tribunale in ordine al requisito della minorata difesa, offre delle considerazioni assertive e prive di una specifica direzione critica, invocando il ripudio dell'esegesi di questa Corte sull'argomento ed evocando una presunta violazione degli artt. 3 e 25 Cost. con un accenno tuttavia talmente fugace da essere inidoneo a chiarire come il dato normativo e la discrezionalità del legislatore che ne è alla base possano incorrere nelle anomalie accennate.

4.1.6. Quando, infine, il ricorso affronta il tema del "trattamento inumano e degradante" a voler tacer del fatto che tale condizione è alternativa a quella delle più condotte, il che rende non essenziale la tenuta sul punto dell'ordinanza formula delle osservazioni di carattere generale che non avversano specificamente il ragionamento dei giudici della cautela di cui si è sopra detto (cfr., supra, p. 2.4.).

4.2. Il motivo del ricorso L. sulle esigenze cautelari, come si è anticipato, è inammissibile per rinuncia.

5. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascuna parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex. L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere i proponenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186).

6. La natura dei rapporti oggetto della vicenda impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3000,00 a favore della Cassa delle ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2019